

# **REGOLAMENTO**

## **Regolamento occupazione di spazi e aree pubbliche.**

### **PARTE I<sup>^</sup>**

#### **PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE**

##### **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attuazione della delega prevista dell'art. 3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce le modalità di applicazione del Canone di concessione per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, (COSAP) la cui istituzione è stata deliberata con atto consiliare n. del In particolare, il presente regolamento disciplina:

**A)** Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni relative a: occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati; occupazioni di aree private soggette a servite di pubblico passaggio; occupazioni con passi carrabili e manufatti simili; occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti; occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.

**B)** le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;

**C)** criteri di determinazione del canone; **D)** agevolazioni speciali;

**E)** modalità e termini per il pagamento del canone; **F)** accertamento e sanzioni;

**G)** disciplina transitoria.

##### **Art. 2 - Concessioni**

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione.

2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

3. Per le occupazioni su tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti all'interno dei centri abitati, il rilascio della concessione è subordinato al preventivo nulla-osta dell'Ente proprietario della strada.

##### **Art. 3 - Procedimento per il rilascio degli atti di concessione**

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.

2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le

occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché quelle giornaliere effettuate nelle aree di mercato, anche attrezzate. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo. Il canone è riscosso dai vigili urbani o da altro personale appositamente incaricato dal Comune.

#### **Art. 4 - Attivazione del procedimento amministrativo**

**1.** L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'amministrazione, la quale provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. La domanda, che va redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, tabella allegato B, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
- c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.

**2.** La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

**3.** Ogni richiesta di occupazione deve essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio arte o professione o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi, spettacoli o trattenimenti pubblici e simili.

**4.** Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata l'occupazione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

**5.** Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone l'occupazione è fatta al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte.

#### **Art. 5 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo**

**1.** Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.

**2.** I termini entro i quali i procedimenti devono concludersi sono: per le occupazioni permanenti giorni 60, per le occupazioni temporanee giorni 10 dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo.

**3.** In caso di spedizione delle domande a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di

riferimento del procedimenti è costituito dalla data di acquisizione al protocollo.

#### **Art. 6 - Istruttoria**

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4, il responsabile formula all'interessato, entro 10 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 10 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.

4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 10 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

#### **Art. 7 - Conclusione del procedimento**

1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, rimette gli atti al responsabile del settore per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o del provvedimento di diniego della stessa. 2. Il responsabile del procedimento, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve compilare la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola agli atti da rimettere al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento. La predetta nota dovrà far parte integrante del provvedimento, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

#### **Art.8 - Rilascio della concessione**

1. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal responsabile del settore in cui è incardinato l'ufficio manutenzione previo versamento da parte del richiedente degli oneri come dal seguente prospetto:

AUTORIZZAZIONE RICHIESTA	EMBORSO SPESE STAMPATI	DIRITTI DI ISTRUTTORIA	DIRITTI DI SOPRALLUOG O	TOTALE
OCUPAZIONE PERMANENTE	1.000	5.000	10.000	16.000
				16.000 <sup>1</sup>
ASSI CARRABILI	1.000	5.000	10.000	
OCUPAZIONE TEMPORANEA	1.000	2.000	2.000	5.000

Tali oneri non sono dovuti per le occupazioni di cui all'art. 3 comma 3°. Per le occupazioni di marciapiedi, piazze e vie pubbliche, anche di breve durata, saranno tenute in particolare conto le esigenze della circolazione veicolare e pedonale e dell'estetica. Il funzionario responsabile è competente anche all'emissione dei provvedimenti di cui ai successivi artt. 11,12,13 e 14.

#### **Art. 9 - Contenuto del provvedimento di concessione**

1. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- la misura esatta ( espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- gli adempimenti e gli obblighi del concessionario, la possibilità di revoca o modifica e le cause di decadenza;
- il disciplinare

2. Il disciplinare dovrà prevedere di

- a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato;
- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima scadenza;
- c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza , seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dall'Amministrazione,
- d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
- e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali di regolamentazione del traffico;
- f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione , il bene occupato;
- g) versare alla data stabilita il canone relativo;
- h) risarcire il comune di ogni eventuale spesa che, per effetto delle opere costruite, dovesse sostenere per l'esecuzione dei lavori;
- i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico all'occupante stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non avvenuta, ove l'amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
- j) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nel disciplinare stesso , esonerando il comune da qualsiasi responsabilità , diretta o indiretta , per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione , e risarcendo il comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione. Il disciplinare deve essere tenuto dall'utente sempre a disposizione degli agenti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli.

3. La concessione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare loro esecuzione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.

4. La concessione si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

#### Art. 10 - **Principali obblighi del concessionario**

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

2. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.

3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

5. Il concessionario è obbligato a risarcire il comune per eventuali danni derivati dall'occupazione.

#### **Art.11 - Revoca e modifica della concessione. Rinuncia.**

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.

2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, il rimborso del canone eventualmente corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione.

#### **Art. 12 - Decadenza dalla concessione**

1. La decadenza dalla concessione si verifica nei seguenti casi:

- violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o il relativo provvedimento di variazione);
- violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
- mancato versamento del canone alle scadenze previste al successivo art. 29, comma 2°, o per il mancato pagamento delle sanzioni di cui al successivo 3° comma entro il termine di cui all'art. 30, comma 2°.

#### **Art. 13 - Subentro nella concessione**

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare il procedimento per il rilascio della nuova concessione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 4, per le occupazioni temporanee entro e non oltre 2 gg. e per le occupazioni permanenti entro 20 gg. dal trasferimento

3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata.

4. Il mancato rispetto delle formalità e dei termini di cui ai commi precedenti, rende l'occupazione abusiva per il subentrante e comporta le sanzioni di cui al successivo art. 29.

#### **Art. 14 - Rinnovo della concessione**

1. Il titolare della concessione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 4 del regolamento almeno due mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di 5 giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. 3. Nella domanda vanno indicati gli

estremi della concessione che si intende rinnovare.

**3.** Il procedimento attivato con la domanda deve concludersi prima della scadenza della concessione.

#### **Art. 15 - Anagrafe delle concessioni**

**1.** L'ufficio che rilascia la concessione, ne trasmette copia per conoscenza all'ufficio Tributi ed Entrate Patrimoniali. Detti uffici provvedono a registrare i provvedimenti di concessione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

#### **Art. 16 - Occupazioni d'urgenza**

**1.** In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa concessione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.

**2.** La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 29 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

### **PARTE II<sup>^</sup>**

#### **Art. 17 - Oggetto del canone**

**1.** Sono soggette al canone di concessione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione.

**2.** Sono parimenti soggette al canone di concessione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.

**3.** Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow - windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi.

**a)** Non è altresì applicabile alle occupazioni effettuate: a) dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia;

**b)** dagli enti pubblici, società private e associazioni che effettuano occupazioni finalizzate esclusivamente ad attività assistenziali, sanitarie, di beneficenza e di ricerca scientifica;

**c)** dalla Chiesa cattolica e dalle altre confessioni religiose riconosciute che effettuano occupazioni finalizzate all'esercizio del culto, alla cura delle anime, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione religiosa ed alle festività religiose;

**d)** in occasione di manifestazioni poste in essere da portatori di handicaps;

**e)** con accessi carrabili destinati a portatori di handicaps e ad invalidi civili almeno al 75% per patologie che ne impediscono la deambulazione;

**f)** con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari e dei servizi pubblici di trasporto, nonché con tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità e con orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza;

**g)** con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linee in concessione nonché con vetture a trazione animale durante le soste o nei parcheggi ad esse assegnati;

**h)** con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima; i) con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;

- j) per finalità politiche e istituzionali; k) per finalità culturali;  
l) per finalità sportive;  
m) per finalità religiose; n) con manufatti di modeste dimensioni indispensabili a consentire l'accesso alle proprie abitazioni agli invalidi civili almeno al 75% per patologie che ne impediscono la deambulazione;

#### Art. 18 - **Soggetti tenuti al pagamento del canone**

1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

#### Art. 19 - **Durata delle occupazioni**

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno. Le frazioni superiori all'anno sono computate in misura proporzionale.
3. Le occupazioni permanenti non possono essere concesse per una durata superiore a 9 anni; quelle realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi non possono essere concesse per una durata superiore a 29 anni;
4. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di concessione, è inferiore all'anno.

#### Art. 20 - **Suddivisione del territorio comunale**

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine, il territorio comunale è suddiviso in 2 categorie, secondo il seguente elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche:  
**A) ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI APPARTENENTI ALLA I CATEGORIA: STRADE E SPAZI RICADENTI NELLE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE A), B), C), D) ed F).**  
**B) ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI APPARTENENTI ALLA II CATEGORIA: STRADE E SPAZI RICADENTI NELLE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE E) ed V).**

#### Art. 21 - **Determinazione della misura di tariffa base**

##### 1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

Per le occupazioni temporanee la tariffa base a giorno per metro quadrato o metro lineare è la seguente:

Occupazione del suolo

I categoria	R categoria
£ 3.600	£ 2.400

Occupazione del soprassuolo/sottosuolo

I categoria	II categoria
£ 1.800	£ 1.200

Per le occupazioni, anche continuative, aventi durata inferiore al giorno, la tariffa base, moltiplicata per il valore del coefficiente economico di cui al successivo art. 22, è determinata ad ore di effettiva occupazione.

## **2. OCCUPAZIONI PERMANENTI:**

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, la tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è determinata nella misura percentuale del 2% della tariffa giornaliera stabilita, per la specifica categoria di riferimento, per le occupazioni temporanee di cui al comma 1.

**3.** Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

### **Art. 22 - Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione**

**1.** Il coefficiente di valutazione del beneficio economico delle occupazioni temporanee e permanenti, è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all'art. 21 del presente regolamento.

**2.** Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella prevista dal successivo articolo 24 per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 0.2 e superiore a 30.

### **Art. 23 - Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie**

#### **A) OCCUPAZIONI PERMANENTI:**

**1) Passi carrabili.** Definizione Sono considerati passi carrabili quei manufatti, costruiti anche senza titolo, costituiti da listoni di pietra o da altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale, intesi a facilitare l'accesso dei veicoli alle proprietà private. I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all'applicazione del canone; l'amministrazione, tuttavia, su espressa richiesta degli interessati e tenendo conto delle esigenze di viabilità può concedere un'area di rispetto non inferiore alla misura di mq. 5.00 e non superiore alla misura di mq 10.00 con rilascio di apposito cartello segnaletico, applicando il canone previsto per i passi carrabili. La superficie del passo carrabile è quella effettiva risultante dal relativo atto di concessione: Ove non già esistente, le spese per la messa in opera dei passi carrabili sono a carico del richiedente. Per l'abolizione dei passi carrabili costruiti a richiesta, le spese di messa in pristina dell'assetto stradale sono a carico del richiedente. Non sono soggetti al canone i passi carrabili per i quali, nelle annualità precedenti all'applicazione dello stesso, sia avvenuta l'affrancazione dalla Tosap.

**2) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere** Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi e condutture, poste in essere da privati nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari. Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi, risultante dall'atto di concessione, per la parte adibita a pubblicità. Non sono computabili i sostegni al suolo.

**3) Occupazioni di aree destinate a parcheggio** Per le aree che verranno vincolate al servizio pubblico di parcheggio concesse in gestione a terzi, la superficie di riferimento del canone è quella complessivamente destinata al medesimo pubblico servizio o comunque quella risultante dal provvedimento di concessione.

**4) Occupazioni in aree di mercato attrezzate** Sono considerate aree di mercato attrezzate quelle che,

indipendentemente dai tempi e dalle modalità di esercizio dell'attività mercatale disciplinati in apposito regolamento, hanno tale stabile vincolo di destinazione. Dette aree di mercato sono le seguenti: mercato coperto di L.go Bonifacio De Luca. Per le occupazioni permanenti effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con apposito provvedimento di concessione, rilasciato in aggiunta a quello previsto dalla legge 28 marzo 1991, n. 112, recante "Norme in materia di commercio su aree pubbliche", e relativo regolamento di esecuzione.

**5) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti** Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

#### **B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:**

**1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere** Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi alla lettera A), punto 2), del presente articolo. È tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

**2) Occupazioni in aree di parcheggio** Nelle aree che verranno vincolate a parcheggio, gestite direttamente dall'amministrazione, la superficie computabile ai fini del canone è quella fissata (anche convenzionalmente) dal presente regolamento in mq 10, corrispondente al singolo posto - auto. Non è soggetta a canone la semplice sosta non vietata dei veicoli lungo le strade, ancorché effettuata negli spazi appositamente contrassegnati. L'amministrazione può, tuttavia, limitare la durata di detta sosta per una migliore razionalizzazione del traffico urbano, imponendo un determinato onere connesso all'utilizzo di risorse destinate al controllo degli spazi medesimi. Nell'ipotesi di concessione dell'area a terzi per la gestione temporanea del servizio pubblico di parcheggio, vale lo stesso criterio di cui alla precedente lettera A), punto n. 3.

**3) Occupazioni nei mercati mensili ed in occasione di festività religiose, fiere, snre e ricorrenze tradizionali** Per detti mercati, il cui svolgimento è regolato dal regolamento per l'esercizio del commercio ambulante, la superficie e la durata computabili ai fini del canone sono quelle risultanti dall'atto di concessione. Gli assegnatari di posteggi ai sensi dell'art. 7 del predetto regolamento, oltre al canone per l'occupazione temporanea, devono pagare il diritto fisso annuale di L. 345.000.

**4) Occupazione nell'area di mercato attrezzata di L.go B. De Luca** Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di concessione per la durata di 5 ore.

**5) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia** Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di concessione. Al medesimo atto di concessione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere. Si esclude l'applicabilità del canone nel caso in cui l'occupante sia un'impresa appaltatrice di lavori da eseguirsi su suolo comunale per conto del Comune, sempre che l'occupazione sia limitata al tempo ed allo spazio strettamente necessari per il compimento dei lavori.

b. Occupazione con tende Per le occupazioni con tende degli esercizi pubblici e commerciali la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di concessione.

**Art. 24 - Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni**

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	i CATEGORIA	II CATEGORIA
1) Occupazione del suolo		
a) Temporanea	1.00	1.00
b) Permanente	1.71	1.43
2) Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo		
a) Temporanea	0.67	0.67
b) Permanente	1.37	1.37
3) Passi carrabili	0.69	0.69
4) Parcheggi pubblici in concessione	..	
5) Occupazione in aree di mercato		
a) Temporanea	0.50	0.50
b) Permanente	0.65	0.65
6) Occupazione con impalcature ponteggi e cantieri per l'attività edilizia		
a) Temporanea	0.34	0.38
b) Permanente	20.00	20.00
7) Occupazione con impianti pubblicitari		
a) Temporanea	1.00	1.00
b) Permanente	2.5	2.5
Occupazione con distributori di carburanti	1.00	1.00
9) Occupazione con tende per esercizi pubblici e coram.		
a) Temporanea	0.67	0.67
b) Permanente	1.15	0.95

**Art. 25 - Criteri ordinari di determinazione del canone**

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni temporanee è determinata come segue: La misura della tariffa base prevista a giorno per categoria di importanza (I'13) di cui all'art. 21 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 24. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e successivamente per il numero dei giorni di concessione. Il calcolo sarà quindi: TB x CE x MQ/ML x N° gg. Per le occupazioni anche continuative di durata inferiore al giorno di cui all'ultimo capoverso del comma 1° del precedente art. 21 il canone per ogni ora di effettiva occupazione è determinato come appresso: TB x CE x MQ/ML 24

2. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti è determinata come segue: la misura percentuale della tariffa base prevista a giorno per categoria d'importanza (PTB), di cui all'art. 21, commi 1° e 2°, va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 24. L'importo così ottenuto va moltiplicato per il numero di metri quadrati o metri lineari e successivamente per il numero di giorni di concessione. Il calcolo sarà, quindi: PTB

x CE x MQ/ ML x N° gg Per le occupazioni delle aree di rispetto dei passi carrabili, il canone come sopra determinato va moltiplicato per cinque.

3. Dalla misura del canone, come sopra determinato, va detratto l'importo dell'onere corrisposto per il rilascio del nulla-osta di cui al comma 3° del precedente art. 2.

#### **Art. 26 - Criteri particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi**

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., la misura complessiva del canone annuo è determinata, in sede di prima applicazione del predetto onere, in £ 1.250 per utente.

2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a £ 1.000.000. La medesima misura di £ 1.000.000 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi. Per attività strumentale deve intendersi quella direttamente connessa all'erogazione dei servizi resi dai soggetti di cui al comma 1.

3. Per le occupazioni realizzate dai soggetti di cui al comma 1, nelle annualità successive a quella di istituzione del canone, detto onere è determinato, sulla base delle modalità di cui all'art. 25, con riferimento alla misura di tariffa minima ridotta del 50%. Per tariffa minima deve intendersi quella più bassa in senso assoluto prevista nel regolamento indipendentemente dalla importanza delle strade od aree occupate, dalla tipologia e dal valore economico dell'occupazione.

#### **Art. 27 - Agevolazioni**

1. Il canone, come determinato dall'articolo 25 del presente regolamento, è ridotto:

a) per le occupazioni temporanee realizzate nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggiante, da mestieri girovaghi ecc., del 70%;

b) per le occupazioni temporanee non determinate ad ore di effettiva occupazione: - per il periodo di occupazione di durata tra 16 e 30 gg, del 50%;

- per il periodo di occupazione che eccede i 30 gg., del 65%;

c) per le occupazioni realizzate per attività produttive da imprese che si iscriveranno al relativo albo o che comunque si insedieranno in questo comune dopo l'1.01.99, del 50%;

#### **Art. 28 - Modalità e termini per il pagamento del canone**

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone annuo va effettuato alla data stabilita nell'atto di concessione mediante conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune o mediante versamento presso l'economista comunale.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, al momento del rilascio dell'atto di concessione o alla data stabilita nello stesso provvedimento. -

3. Per le occupazioni di cui all'art. 3, comma 3, il canone va pagato all'inizio dell'occupazione stessa.

4. Per importi superiori a £ 500.000 il canone dovuto sia per le occupazioni permanenti che temporanee, può essere fatto pagare, con le stesse modalità di cui al comma 1, in 2 rate di eguale importo.

#### **Art. 29 - Sanzioni**

1. Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 100% del canone.
2. Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti, l'inadempimento, protratto oltre 30 giorni decorrenti dalla data stabilita nell'atto di concessione. Parimenti deve intendersi omesso pagamento l'ipotesi di mancato versamento delle rate protratto oltre i 30 giorni di cui sopra.
3. Per il pagamento ritardato del canone o delle rate, versato cioè entro il termine di cui al comma 2, la sanzione è ridotta del 50%.
4. Per le occupazioni abusive si applicano, oltre alle sanzioni innanzi previste, quelle accessorie stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La decadenza dalla concessione, intervenuta ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo.

#### Art. 30 - **Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi**

1. L'amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.
2. L'amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di 15 gg.
3. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente al rilascio delle concessioni dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui al precedente comma 2.
4. La riscossione coattiva del canone e delle sanzioni è effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante l'ingiunzione di cui al R.D. 14/4/1910 n. 639.

#### Art. 31 - **Funzionario responsabile della gestione del canone**

1. Il Responsabile dell'ufficio di ragioneria provvede all'esercizio delle attività gestionali del canone, comprese quelle che autorizzano rimborsi e delle sanzioni pecuniarie; lo stesso comunica tempestivamente al funzionario che rilascia le concessioni il mancato versamento dei canoni e delle sanzioni alle scadenze di cui all'art. 29, commi 2° e 3°, per l'emissione dei provvedimenti di decadenza.

#### Art. 32 - **Disciplina transitoria**

1. Le concessioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadranno automaticamente alla data del 31 dicembre '98 e potranno essere

**ALLEGATO LETT. A) ALLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

N. 26 \_\_\_\_\_ DEL 26/09/1997 \_\_\_\_\_